TABELLA H, (art. 152).

## Tasse e sopratasse scolastiche per le Università e per gli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B.

(Tabella G, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 – Art. 1, R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2656 – Art. 5, comma 1°, R. decreto-legge 27 marzo 1924, n. 527 – Tabella A, annessa al R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 – Art. 30, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 – Art. 7, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 181 – Art.icoli 6 e 7 R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, – Art. 19, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 – Art. 40 e tabella A, annessa al R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

FACOLTÀ	ione	ale .	nza 0.	re.ı	annaale ami fitto	Sopratassa per esami di laurea o di diploma	Sopratassa di ripetizione		nle nnti
	Tassa di imm <b>a</b> tricolazione	Tassa annuale of di iscrizione	Tassa di licenza del biennio propedeutico	Tassa di laure o di diploma	Sopratassa per es di pro		per ciascun esame di profitto	Par Pesame di laurea, di diploma o di licenza	Tassa annuale  per gli studenti fuori corso
	1		3	4	5		7	<u> </u>	<del></del>
Giurisprudenza Scienze politiche Scienze economiche e commerciali Lettere e filosofia Medicina e chirurgia Medicina veterinaria	300 300 300 300 300 300	750 750 450 400 800 400		300 300 300 300 300 300	150 150 150 150 150 150	75 75 75 75 75 75	20 20 20 20 20 20 20 20	£0 50 £0 £0 £0 • £0 50	100 100 100 100 100 100
Farmacia:  a) corso di farmacia  b) corso di chimica e farmacia  Scienze matematiche, fisiche e naturali	300 350 300	650 550 400	 	300 300 300	150 150 150	75 75 75	20 20 20	50 50 50	100 100 100
Ingegneria:  a) biennio propedeutico b) triennio di applicazione Architettura	300 225 300 300	700 900 850 400	100 — — —	300 300 300 300	150 150 150 150	75 75 75 75	20 20 20 20 20	50 50 50 50	100 100 100 100

## NOTE.

- 1. La sopratassa annuale per gli esami di profitto (colonna n. 5) è dovuta da tutti gli studenti in corso di studi, nonche dagli studenti fuori corso che sostengono esami.
- 2. La tassa annuale per gli studenti fuori corso (colonna n. 9) è dovuta dagli studenti fuori corso che chiedono la ricognizione della qualità di studenti ai sensi dell'art. 149.
- 3. Agli studenti iscritti alla Scuola per bibliotecari e archivisti paleografi presso la R. Università di Firenze si applicano, per quanto concerne le tasse e le sopratasse scolastiche, le disposizioni vigenti per gli studenti della Facoltà di lettere e filosofia (Art. 4 R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1968).
- 4. Le tasse e le sopratasse delle Scuole d'ingegneria aeronautica e d'ingegneria mineraria istituite presso il R. Istituto superiore d'ingegneria di Roma sono quelle stabilite per la Facoltà d'ingegneria (Art. 3, comma 2°, R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760 Art. 4, R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 507).
- 5. Gli ingegneri del Corpo Reale delle miniere e i funzionari dello Stato, che frequentano i corsi di perfezionamento istituiti, rispettivamente, presso la Scuola di ingegneria mineraria del R. Istituto superiore d'ingegneria di Roma e presso la Facoltà di scienze politiche della R. Università di Roma, sono tenuti soltanto al pagamento di una tassa di esami di L. 100 al termine dei corsi medesimi (Art. 4, comma 2º, R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 507 Art. 5, comma 2º, R. decreto-legge 27 marzo 1924, n. 527).
- 6. Coloro che ottengono il riconoscimento, a norma dell'art. 170, di titoli accademici conseguiti all'estero debbono pagare la tassa di laurea o di diploma (colonna n. 4). Coloro che pel riconoscimento di titoli conseguiti all'estero debbono sostenere esami di profitto, di laurea o di diploma sono tenuti al pagamento anche delle relative sopratasse (Art. 17, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 Art. 12, comma ultimo, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).
- 7. Coloro i quali conseguano diplomi di specializzazione nei vari rami professionali presso le Scuole speciali o presso le Scuole e i Corsi di perfezionamento, istituiti nelle Università e negli Istituti superiori sono tenuti a versare all'Erario L. 200 per tassa di diploma (Art. 52, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).